

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo 2021, n. 48

Variante D.D. n. 149 del 09/10/2018 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel Comune di San Severo (FG) località "Bastiola e Palombi";**
- **di un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;**
- **di una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulcano" (FG);**
- **le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.**

Società: Lucky Wind S.p.A., con sede legale in Milano (MI), alla Via Tiziano n. 19 – P.IVA 02116900719 e C.F. 02116900719.

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, con sede legale in **Foggia (FG)**, alla **S.S. 16 km 681+420 snc**, Cod. Fisc. e P.IVA **02718760545**, nella persona della **sig.ra Pasqualicchio Antonella**, nata a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*) alla (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 1942 in data 26/04/2019, ha presentato istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di variante alla D.D. n. 149 del 09/10/2018 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza prevista pari a **8 MWe**, costituito da **2 aerogeneratori**, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), località “Bastiola e Palombi”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Lucera (FG).
- contestualmente, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 18592 del 04/04/2019 la D.D. n. 565 del 04/04/2019 con cui “...sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha ritenuto di non assoggettare a V.I.A. il progetto proposto ...” dalla Società in indirizzo.
- la variante progettuale proposta prevede esclusivamente la modifica del modello di aerogeneratore precedentemente assentito con la D.D. n. 149/2018, con conseguente modifica della potenza complessiva dell’impianto che passa dagli originari 6 MWe agli attuali **8 MWe**, sostituendo il modello VESTAS V90 della potenza nominale pari a 2 MWe con il modello **VESTAS V136** avente potenza uninominale pari a **4 MWe**, diametro rotore pari a 136 m e altezza mozzo pari a 112 m; rinuncia alla realizzazione dell’aerogeneratore **T11**; mantenendo invariata la soluzione di connessione (S.TM.G.) rilasciata dalla società Terna S.p.A. con nota prot. TE/P2007007405 del 08/06/2007, la quale prevede che l’impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV “Foggia- Larino” da localizzarsi nel comune di Lucera, località “Palmori” (Cod. id. 07010546).
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento, effettuata l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 3044 del 16/07/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con nota pec del 13/09/2019 (acquisita al prot. n. 3738 del 18/09/2019) ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it.
- a seguito dell’esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti

tecnici e amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione procedente con nota prot. n. 4038 del 07/10/2019 comunicava il formale avvio del procedimento e contestualmente convocava per il giorno 29/10/2019 la prima riunione della Conferenza di Servizi.

- la seduta si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata in attesa di acquisire gli ulteriori pareri ancora in fase di definizione; la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva con nota prot. n. 4611 del 06/11/2019 copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 29/10/2019, invitando il Comune di San Severo a voler fornire chiarimenti sulle eventuali misure di compensazione di cui alla D.G.C. n. 116 del 13/06/2015 con riferimento a quanto comunicato dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia con nota prot. n. 77428 del 29/10/2019 (acquisita al prot. n. 4512 del 31/10/2019).
- successivamente con nota prot. n. 4995 del 02/12/2019 la Sezione procedente trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- all'esito di suddetta procedura, in fase di conclusione del procedimento emergeva che la società Eurowind San Severo S.r.l. con nota prot. n. 1429 del 28/02/2020 formalizzava l'istanza di variante della D.D. n. 68 del 21/11/2016 consistente nella modifica della soluzione di connessione in precedenza assentita con la succitata determinazione dirigenziale che prevede ora lo stralcio della realizzazione della *“... nuova stazione elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV «Foggia - Larino» da localizzarsi nel comune di Lucera, località «Palmori» ...”*; pertanto la Sezione procedente con nota prot. n. 3061 del 22/04/2020 informava tempestivamente la società Lucky Wind 4 S.r.l. che la soluzione di connessione inerente l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Lucera autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016 poteva, all'eventuale esito favorevole del procedimento di variante, essere stralciata.
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 22/05/2020 (acquisita al prot. n. 3714 del 22/05/2020) chiedeva un incontro, anche in modalità video conferenza, al fine di definire le modalità per superare lo stallo che la mancata realizzazione della S.E. 380/150 kV di Lucera aveva provocato al procedimento in oggetto. La riunione si svolgeva in data 05/06/2020, e il resoconto verbalizzato della seduta condiviso con l'Istante, era trasmesso dalla Sezione Procedente con nota prot. n. 4160 del 17/06/2020. In tale sede la società Lucky Wind 4 S.r.l. informava la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di aver ottenuto una nuova soluzione di connessione per il progetto di cui si discute che prevede la rinuncia alla soluzione di connessione in AT con il gestore di rete Terna S.p.A. sostituita da una connessione, semplificata, rilasciata dal gestore di rete E – Distribuzione S.p.A. in MT. Pertanto l'incontro era aggiornato con il duplice impegno della Società istante ad aggiornare la documentazione progettuale, a corredo dell'istanza, alla nuova soluzione di connessione e contestualmente a presentare presso la Provincia di Foggia, una istanza di presa d'atto della validità della procedura ambientale già espletata ex punto 13.4 della D.G.R. 3029/2010 come riportato nel summenzionato resoconto dell'incontro del 05/06/2020.
- successivamente la Società Proponente con nota pec del 02/07/2020 (acquisita al prot. n. 4712 del 02/07/2020) comunicava:
 - che con pec del 02/07/2020 depositava presso la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, apposita istanza di valutazione preliminare relativamente al progetto di modifica in oggetto, con mera presa d'atto del loro carattere non sostanziale e con conferma dei provvedimenti sin qui resi;
 - di aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione progettuale aggiornata alla nuova soluzione di connessione.
- la ulteriore variante progettuale proposta prevede la modifica del tracciato dell'elettrodotto interno di collegamento fra i due aerogeneratori contraddistinti dai numeri T25 e T21; il tracciato dell'elettrodotto esterno fra l'aerogeneratore T21 ed il punto di connessione alla rete di distribuzione di proprietà Enel

Distribuzione S.p.A.; il punto e la modalità di connessione alla Rete di Distribuzione con Obbligo di connessione di Terzi, che passa dalla RTN in AT 150kV alla RDD in MT a 20kV, comportando lo stralcio completo della Sottostazione Produttore prevista nel progetto già Autorizzato e la sua sostituzione con una cabina di consegna in MT a 20 kV; diminuzione del livello di tensione degli elettrodotti MT, che passa dagli originari 30 kV ai 20 kV della rete di distribuzione di Enel distribuzione S.p.A.

- dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali inerenti la modalità di sottoscrizione degli elaborati depositati non coerente con quanto previsto al punto 4.4.2 della D.D. n. 1/2011 "Istruzioni Tecniche", nonché il mancato aggiornamento dell'intera documentazione progettuale già trasmessa, di cui all'art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010, con stretto riferimento alle modifiche apportate alla soluzione di connessione che ora prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "S. SEVERO SUD CP".
- pertanto, alla luce delle modifiche apportate alla soluzione di connessione, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5403 del 31/07/2020, al fine di consentire l'espressione del parere agli Enti in indirizzo sulle opere in variante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10/09/2020 in modalità video conferenza, invitando la Società istante ad integrare ulteriormente la documentazione depositata sul portale telematico con gli elaborati previsti dall'art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010, aggiornando la documentazione progettuale, già trasmessa, con stretto riferimento alle modifiche apportate alla soluzione di connessione; cui la Società provvedeva con nota pec del 01/09/2020 (acquisita al prot. n. 6081 del 07/09/2020).
- con la succitata nota di convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, la Sezione procedente invitava, altresì, la società Lucky Wind 4 S.r.l. a voler provvedere tempestivamente ad ottenere un nuovo nullaosta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise adeguato alla nuova configurazione impiantistica di connessione; nonché ad effettuare una nuova verifica puntuale della interferenza, della linea elettrica in progetto, con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm> come riportato nella nota prot. n.1429 del 4/04/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli.
- successivamente con nota pec del 09/09/2020 (acquisita al prot. n. 6209 del 11/09/2020) la società Lucky Wind 4 S.r.l. trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, istanza di esercizio del potere sostitutivo del Servizio Autorizzazioni Ambientali, in merito al silenzio serbato dalla Provincia di Foggia, e allegava copia della comunicazione trasmessa a mezzo pec presso la Provincia di Foggia in data 02/07/2020 con cui chiedeva una valutazione preliminare del progetto di modifica del punto di connessione.
- nel corso della riunione della Conferenza di Servizi era acquisita agli atti copia della succitata istanza di attivazione del potere sostitutivo del Servizio Autorizzazioni Ambientali in merito al silenzio serbato dalla Provincia di Foggia. La seduta era aggiornata con l'invito rivolto al Proponente a voler fornire la ulteriore documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione dagli Enti, con particolare riferimento a quanto riportato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 6527 del 07/09/2021 (acquisita al prot. n. 6126 del 07/09/2020); e con nota prot. n. 6156 del 11/09/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, trasmetteva il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi firmato digitalmente completo dei pareri atti di assenso ovvero richieste integrazioni pervenute nel corso della riunione. e, contestualmente, comunicava l'impegno della Sezione procedente al sollecito dell'attivazione del potere sostitutivo ex L.R. 11/2001 in considerazione di quanto dichiarato dalla società con modulo parere nel corso della riunione della Conferenza di Servizi, nonché della nota acquisita al prot. n. 6209 del 11/09/2020, relativamente al silenzio serbato dalla Provincia di Foggia.
- successivamente, la Sezione procedente con nota prot. n. 6442 del 18/09/2020, in considerazione di quanto dichiarato dalla Società istante con modulo parere nel corso della seconda riunione della

Conferenza di Servizi, nonché della nota acquisita al prot. n. 6209 del 11/09/2020, relativamente al silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza del 01/07/2020, invitava la Sezione Autorizzazioni Ambientali a voler dar seguito alla richiesta della società Lucky Wind 4 S.r.l. attivando il potere sostitutivo sul presente procedimento. Infine, la società Lucky Wind 4 S.r.l., in qualità di titolare dell'Autorizzazione Unica rilasciata con la D.D. n. 149 del 09/10/2018, nonché proponente dell'istanza di variante del progetto autorizzato con la succitata determinazione dirigenziale, con nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot. n. 6463 del 18/09/2020) comunicava il subentro, per mezzo della cessione del ramo di azienda, nel presente procedimento di variante dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto di cui all'oggetto della presente nota, della società **Lucky Wind S.p.A.**

- la Società con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8288 del 19/11/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” per la sola parte MT, precisando che lo stralcio completo della Sottostazione Produttore, di cui alla modifica della soluzione di connessione alla già proposta variante progettuale, comporta che codesto Ispettorato sia chiamato ad esprimersi sulla sola parte MT, a conferma di quanto comunicato dallo stesso Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise con la nota prot. n. 43129 del 02/04/2020 (acquisita al prot. n. 2691 del 03/04/2020). Inoltre, con nota pec del 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 8120 del 13/11/2020), comunicava di aver provveduto al deposito dell'istanza di autorizzazione alla installazione ed esercizio di reti di telecomunicazione elettronica ad uso privato al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione II; e con successiva nota pec del 07/12/2020 (acquisita al prot. n. 8786 del 07/12/2020) comunicava di aver trasmesso integrazione documentale all'istanza succitata; come confermato dal Ministero Sviluppo Economico – Divisione II con nota prot. n. 4469 del 23/01/2021 (acquisita al prot. n. 763 del 25/01/2021).
- infine, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 55836 del 22/12/2020 (acquisita al prot. n. 9348 del 29/12/2020) trasmetteva la D.D. n. 1896 del 22/12/2020 con la quale ha determinato di “... prendere atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010 ...”, con conseguente parere favorevole alla variante di connessione proposta. Pertanto, la Società con nota pec del 23/12/2020 (acquisita al prot. 9349 del 29/12/2020) chiedeva la conclusione del procedimento e contestualmente anche un aumento della potenza uninominale degli aerogeneratori da installare che passerebbe dagli iniziali 4 MWe agli attuali 4,2 Mwe, precisando che “... la modifica della potenza è semplicemente impostata mediante settaggio del software ...”, mantenendo inalterati tutti gli altri parametri di funzionamento nonché le caratteristiche geometriche dell'aerogeneratore prescelto allegando allo scopo apposita dichiarazione del produttore della macchina eolica attestante, appunto, il mantenimento delle caratteristiche dell'aerogeneratore; pertanto la potenza definitiva dell'impianto è pari a **8,4 MWe**.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7812 del 22/10/2020, considerato che: in loc. Cappuccio/Piantagione, in agro di Foggia, il cavidotto di connessione interferisce con la viabilità antica nota da bibliografia; in loc. Masseria Cappuccio, in agro di Foggia, il cavidotto di connessione interferisce con il sito noto FG2, relativo a un'area di dispersione di materiale archeologico di età romana; in loc. Palombi/Canale Torretta, in agro di San Severo, il cavidotto di connessione risulta contiguo ai siti noti SANS27 e SANS28, riferibili rispettivamente a un'area insediativa non meglio identificabile e ad un insediamento rurale di età repubblicana, e interferente con l'area di dispersione di materiale archeologico UT1, riferibile a un modesto insediamento rurale di età romana testimoniato anche dall'anomalia da fotointerpretazione n. 2; in loc. Canale Torretta/Masseria Zaccagnino, in agro di San Severo, il cavidotto di connessione risulta contiguo ai siti noti SANS29 e SANS30, riferibili rispettivamente a una fattoria/villa di età romana tardoantica e ad un villaggio neolitico, quest'ultimo testimoniato anche dall'anomalia da fotointerpretazione n. 1; in loc. Bastiola, in agro di San Severo, il cavidotto di connessione interferisce con l'area di dispersione di materiale archeologico UT2, riferibile a un modesto insediamento rurale di età

repubblicana; in loc. Masseria Giuffredo, in agro di San Severo, l'aerogeneratore T21 e il relativo cavidotto di connessione interferiscono con la viabilità antica nota da bibliografia; questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla variante in valutazione, con le seguenti vincolanti prescrizioni:

- ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, tra l'UT1, riscontrata in loc. Palombi, e l'UT2, riscontrata in loc. Bastiola, lungo il tracciato del cavidotto, dovranno essere effettuati saggi di scavo preventivi di 5x5 m a intervalli di distanza di 100 m, fino al raggiungimento della quota di progetto di posa cavidotto o fino al raggiungimento del substrato geologico o, in subordine, dovranno essere eseguite delle TOC lungo il tratto interessato e, in particolare, in corrispondenza delle interferenze con le UT riscontrate;

- al fine di evitare danneggiamenti all'eventuale patrimonio culturale sottostante il piano di campagna attuale, tutti i lavori di scavo e movimentazione terra previsti, comprensivi di realizzazione del cavidotto, della cabina di consegna e installazione degli aerogeneratori, dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Si rappresenta inoltre che:

- qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;

- il rinvenimento di strutture di interesse archeologico, ricadenti automaticamente nella normativa di tutela ex art. 10, 90 e 91 del D.Lgs. 42/2004, potrà comportare la modifica del progetto delle opere previste secondo le indicazioni di questa Soprintendenza; in tal caso le strutture andranno protette secondo le indicazioni della Scrivente;

- nell'ambito delle attività di scavo e assistenza archeologica queste dovranno essere affidate a idonea società provvista di abilitazione OS 25 e l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati;

- la Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento, nonché i nominativi dei soggetti incaricati dello scavo e dell'assistenza archeologica;

- il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio, per l'esercizio dell'alta sorveglianza dei lavori;

- al termine dei lavori, a norma dell'art. 50 del DPR 207/2010, dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 43129 del 02/04/2020, considerato che la codesta società ha dichiarato che la variante alla D.D. n. 149 del 0/10/2018 non comporta modifiche nella sezione "Alta Tensione" del progetto iniziale di cui al codice OAEMQY7, conferma la validità del parere di cui alla nota pec prot. n. 0111987 del 27/06/2017.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5403 del 31/07/2020 provvedeva alla convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi e, contestualmente, invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. ad ottenere un nuovo nullaosta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, adeguato alla nuova configurazione impiantistica di connessione;

- la Società con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8288 del 19/11/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione precedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche per la sola parte MT,

precisando che lo stralcio completo della Sottostazione Produttore, di cui alla modifica della soluzione di connessione alla già proposta variante progettuale, comporta che codesto Ispettorato sia chiamato ad esprimersi sulla sola parte MT.

RILEVATO che:

il D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. all'art. 95 comma 2 bis prevede espressamente che la summenzionata attestazione, inerente le condutture aeree o sotterranee realizzate in cavo cordato ad elica, sostituisce il nulla osta rilasciato dall'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene assolto l'onere della società Lucky Wind S.p.A., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 10/10/2019 (acquisita al prot. n. 4229 del 15/10/2019) con cui comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Sezione precedente, con nota prot. n. 5403 del 31/07/2020 convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente, invitava la società Lucky Wind S.p.A. ad effettuare una nuova verifica puntuale della interferenza, della linea elettrica in progetto, con i titoli minerari per idrocarburi come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013, alla luce delle modifiche di cui alla variante di connessione;
- la società Lucky Wind S.p.A. in data 15/01/2021 provvedeva alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

RILEVATO che:

come previsto dalla comunicazione pec del 10/10/2019 (acquisita al prot. n. 4229 del 15/10/2019) dell'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "... *assolve gli obblighi di coinvolgimento* ..." dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 4469 del 23/01/2021, in riferimento alla dichiarazione del 12/11/2020, conforme al modello di cui all'Allegato 17 del decreto legislativo n. 259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I., prot.n. 2447 del 15/01/2021, si comunica che la Lucky Wind S.p.A., codice fiscale 02116900719, con sede legale in Milano, Via Tiziano, 19, potrà espletare l'attività di cui all'art. 104, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2030;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 16210 del 18/10/2019, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell'ambito dell'impianto di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene alla specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del

D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 11592 del 26/08/2020, con cui comunica che, dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 10526 del 31/07/2020, con cui comunica che ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e dell'artt. 57 e 53 del R.D. n. 523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:
 1. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze suddette dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. ad una profondità non inferiore a 3 metri dal fondo dell'alveo; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
 2. i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere interrati senza elementi fuori terra e comunque realizzati alla distanza minima di 10 metri dal ciglio superiore delle sponde/rive incise/argini dei corsi d'acqua;
 3. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;
 4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
 5. il proponente rimarrà obbligato, a propria cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere e del buon regime dei corsi d'acqua;
 6. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
 7. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nelle aree di intervento;
 8. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;
 9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
 10. siano osservate le norme del R.D. 25/07/190 n. 523. nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
 11. si acquisito il parere di compatibilità del PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Infine si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, è previsto che il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio per la Bonifica della Capitanata.

- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 12177 del 10/19/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in dicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot.

n. 8028 del 06/08/2020, con cui comunica che l'intervento, nel complesso, ricade in aree in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti e di garantire la protezione della falda acquifera da eventuali contaminazioni.

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 72975 del 16/10/2019, con cui comunica che l'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e R.R. 11/03/2015 n. 9. L'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area d'intervento, dovrà essere autorizzato da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13/10/2017 n. 19 "Tagli Boschivi".
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 24875 del 17/12/2020, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di esprimere parere di compatibilità della progettazione delle opere in variante dell'impianto eolico proposto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l. di cui alla procedura in oggetto, con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P .A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni:

- in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica del tracciato dell'elettrodotto esterno interrato fra l'aerogeneratore T21 ed il punto di connessione alla rete di distribuzione rispetto al P .A.I., sia confermata la previsione di superamento di tutte le intersezioni con le aree classificate a pericolosità idraulica mediante Tecnologia TOC, così come riportato nell'Elaborato Grafico 14.bis.I I. Per dette interferenze, lo stesso cavidotto sia realizzato senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti; inoltre, la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di piena, garantendo comunque un franco dal fondo di corsi d'acqua attraversati non inferiore a 2 metri.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse:

- 1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla mitigazione del rischio;
- 2) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 3) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d' arte, evitando l' infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- 4) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 77428 del 29/10/2019, con cui considerato che il recettore più prossimo risulta ubicato a circa 950 metri si esprime parere favorevole alla variante autorizzata con l'autorizzazione unica di cui alla D.D. 149 del 9-10-2018 alle seguenti condizioni:
 1. nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto;
 2. il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di

riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2 punto 3 prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato e non tiene conto della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di San Severo n_ 116 del 13-6-2015, la quale stabilisce, attraverso l' allegato 2, possibili proposte di intervento di mitigazione e compensazione nella misura dettata dal D.M. 10-9-2010 allegato 2 punto 2 lettera h). L'autorizzazione dovrà, quindi, prevedere le misure compensative concordate con il Comune di San Severo;

3. sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.);
4. atteso che la realizzazione dell'opera è stata assoggettata a procedura di VIA la società dovrà presentare la documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo in relazione alle caratteristiche e dimensioni del cantiere ed alla applicazione della nuova disciplina di cui al DPR n. 120/2017. La verifica d'ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione è in capo alla Autorità competente ai sensi dell'art. 9, comma 3, e art. 21, comma 7;
5. la viabilità di servizio e l'area della piazzola non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
6. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
7. nella fase di cantiere dovranno predisporre aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice C.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

- Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 16864 del 04/09/2020, comunica che dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale si è rilevato che l'impianto in progetto interferisce sia con la rete idrografica e sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore, Distretto 6A, settori 31,33 e 34, come di seguito descritto:

a) Rete irrigua

a1)Rete di adduzione

- Foglio 133 di San Severo particella 56: il cavidotto attraversa l'adduttore del Distretto 6A costituito da una tubazione dn 1740 mm. con pressione di esercizio di 5 atm. e fascia di esproprio di mt. 14.50;
- Foglio 133 di San Severo particella 56: il cavidotto risulta parallelo all'adduttore del Distretto 6A per un fronte di circa 140 mt..

a2)Rete di distribuzione

Il cavidotto da realizzare ha numerose interferenze con la rete di distribuzione del distretto irriguo 6A; trattasi di interferenze per parallelismo (tipo A), intersezione (tipo B) e sovrapposizione (tipo C: strade di servizio).

Le interferenze con le condotte irrigue son rappresentate nell'Elaborato grafico 14 ter intitolato "Planimetria interferenze con le infrastrutture".

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto

conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a $\Phi 275$ mm., mt. 2.50 per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 4.50 per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a $\Phi 275$ mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed i cavidotti elettrici, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a $\Phi 275$ mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm.. Per condotte posate in fascia espropriata i cavidotti elettrici devono essere posati ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrorodotti interrati)

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a $\Phi 275$ mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm., per condotte di diametro superiore a $\Phi 1200$ mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano

rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Dall'esame della documentazione tecnica visionata sul portale, precisamente dall'Elaborato grafico 14 ter 1 intitolato "Soluzione interferenze con le infrastrutture", si evince che le soluzioni progettate per la risoluzione delle interferenze con la rete irrigua sono conformi alle indicazioni e prescrizioni innanzi elencate. Si ritiene tuttavia necessario, prima della esecuzione dei lavori, di effettuare idonee indagini per accertare la posizione esatta delle condotte interessate dai lavori.

b) Rete idrografica

Dall'esame della documentazione tecnica visionata sul portale, precisamente dall'Elaborato Grafico 02 intitolato "Inquadramento generale su IGM" e dall'Elaborato Grafico intitolato "Inquadramento del parco eolico su catastale", sono state individuate 7 interferenze del cavidotto elettrico con la rete idrografica. Risultano infatti intercettati gli alvei dei torrenti Vulgano e Salsola, dei canali Stella, Devio e Torretta, e due impluvi minori.

La documentazione progettuale, precisamente l'elaborato Grafico 14 bis 1 intitolato "Interferenze con la pianificazione sovraordinata" prevede che l'attraversamento degli alvei venga realizzato con tecnica della sonda teleguidata (T.O.C.) secondo uno schema dimostrativo dell'impiego della tecnica medesima dal quale si evince che il franco netto tra il cavidotto e profilo di alveo preventivato è di mt. 3, mentre i punti di inizio e termine della perforazione sono fissati a debita distanza (> 75 mt.) dall'asse dei corsi d'acqua. È prevista altresì la installazione di paline segnalatrici della presenza del cavidotto di idonee caratteristiche.

Tale modalità di attraversamento dell'alveo non crea inibizioni all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio, si ritiene tuttavia necessario, prima della esecuzione dei lavori, che si provveda a redigere l'esecutivo dell'attraversamento, per ciascun alveo, sulla base del rilievo in sito nella sezione di passaggio da sottoporre al benessere di questo Consorzio, dell'Autorità di Distretto dell'appennino Meridionale e della Struttura Tecnica Periferica della Regione Puglia.

Ciò stante questo Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù a favore

del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013.

▪ Provincia di Foggia – Settore Ambiente,

- prot. n. 18592 del 04/04/2019 con cui trasmette D.D. 565 del 04/04/2019 con la quale prevede di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l'Impianto Eolico composto da n. 2 aerogeneratori e relative opere connesse variante all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 149 del 09/10/2018, con le seguenti prescrizioni:

quale misura compensativa, la ditta, sentito il comune interessato ed in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientali e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta. Tali compensazioni, nella misura non inferiore al 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà a mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici.

- prot. n. 55836 del 22/12/2020, con cui trasmette D.D. n. 1896 del 22/12/2020 con la quale prende atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010, a condizione che la ditta, quale misura compensativa, sentito il comune interessato ed in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

- Comune di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, prot. n. 4723 del 21/02/2020, in riferimento alla nota prot. n. 4611 del 06/11/2019 con la quale è stato trasmesso il verbale di Conferenza di Servizi del 29/10/2019 ed è stato chiesto a codesto Ente di voler fornire chiarimenti sulle misure di compensazione, comunica quanto segue.

Con riferimento alle misure di compensazione, la cui entità è da ridefinire sulla base della producibilità dell'impianto eolico di cui alla variante proposta, comunque nella misura pari al 3% dei ricavi totali annui, comprensivi degli incentivi, per l'intero ciclo di vita dell'impianto eolico, si fa presente che le stesse verranno definite compiutamente in applicazione alla Deliberazione della G.M. n. 116 del 13/06/2015, comunque prima dell'inizio dei lavori, mediante stipula di apposita Convenzione tra questo Comune e la società proponente.

Gli interventi previsti, salvo diverse valutazioni che potranno essere effettuate dall'Amministrazione comunale al momento della stipula della convenzione in relazione a diverse esigenze e/o priorità riscontrabili successivamente, vengono individuati nel campo della *"Riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico"* e nel campo della *"Manutenzione, gestione, vigilanza di aree verdi e aree giochi"*, così come proposti a suo tempo dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. e condivisi da questo Comune.

Codesta Regione Puglia è invitata a riportare tale prescrizione in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica, prevedendo che l'inizio lavori venga subordinato alla stipula della convenzione tra il Comune e la società proponente per la definizione delle misure di compensazione ambientale.

▪ Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0023790 del 26/08/2020, visionata la nuova documentazione progettuale depositata dalla società proponente sul portale www.sistema.puglia.it, conferma le favorevoli determinazioni già formulate con nota prot. n. 0034121 del 16/10/2019.

▪ Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0453 del 13/01/2020, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona

interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0017917 del 21/05/2020, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - considerato che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori.
 - ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 76665 del 12/08/2020, tenuto conto che l'impianto, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce ostacolo alla navigazione aerea ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna, rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto con le seguenti prescrizioni:
 - L'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che l'ultimo terzo delle pale sia verniciato con 3 bande di uguale ampiezza di colore alternato rosso-bianco-rosso. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.
 - Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.
 - Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV

il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria.

- ASL Foggia, prot. n. 93626 del 21/10/2019, con cui rilascia parere igienico sanitario favorevole per quanto di competenza.
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3238 del 09/09/2020, con cui comunica che dall'esame degli elaborati progettuali, non si riscontra alcun interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione.
- ANAS S.p.A., prot. n. 0095074 del 17/02/2020, con cui comunica che l'area interessata dell'intervento non interferisce con le Strade Statali di competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, 12177 del 10/09/2020 (acquisita al prot. n. 6223 del 11/09/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione della variante progettuale in progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 6766 del 01/10/2020, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
- la società Lucky Wind S.p.A. con nota pec del 14/10/2020 (acquisita al prot. n. 7240 del 15/10/2020) comunicava che la pubblicazione dell'avviso sui due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale sarebbe avvenuta il successivo 19/10/2020; successivamente, con nota pec del 24/10/2020 (acquisita al prot. n. 7604 del 26/10/2020) informava la Sezione procedente che la suddetta pubblicazione era effettivamente avvenuta ma la redazione incaricata aveva erroneamente pubblicato un testo difforme rispetto a quanto comunicato oltre che una errata edizione locale del quotidiano, pertanto comunicava che la ripubblicazione dell'avviso sui due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere locale, sarebbe avvenuta il 28/10/2020;
- Successivamente il Comune di Foggia con nota prot. n. 129331 del 27/12/2020 (acquisita al prot. n. 8566 del 30/11/2020) trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del summenzionato avviso dal giorno 06/10/2020 al 05/11/2020 senza che siano pervenute osservazioni; analogamente il Comune di San Severo trasmetteva nota prot. n. 0021406 del 03/12/2020 con cui trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione dal giorno 05/10/2020 al giorno 20/10/2020 senza che siano pervenute osservazioni.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind S.p.A. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 26/04/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente con nota prot. n.

18592 del 04/04/2019 trasmetteva D.D. 565 del 04/04/2019 con la quale prevede di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l'Impianto Eolico composto da n. 2 aerogeneratori e relative opere connesse variante all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 149 del 09/10/2018 con prescrizioni; e con nota prot. n. 55836 del 22/12/2020 trasmetteva D.D. n. 1896 del 22/12/2020 con la quale prende atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010 con prescrizioni. Entrambe le Determinazioni dirigenziali si intendono integralmente riportate e facenti parte della presente;

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1328 del 09 febbraio 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 16/02/2021 e acquisita al prot. n. 1543 del 16/02/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare

tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1328 del 09/02/2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **8,4 MW, costituito da 2 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Bastiola e Palombi" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T21	537614	4604641
T25	537183	4605611

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0737041) le quali prevedono che l'impianto eolico sia collegato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "S. Severo Sud CP". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
 - una **sotto stazione utente 20/150 kV** da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulcano" (FG);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 16/02/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind S.p.A. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023638;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0069483 del 16/03/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di

Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90** giorni dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
 la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
 la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
 il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
 il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
 la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
 il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;
 Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 16/02/2021 dalla società Lucky Wind S.p.A..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1328 del 09/02/2021, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1328 del 09/02/2021, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind S.p.A. - con sede legale in Milano (MI), alla via Tiziano, 19 – P.IVA 02116900719 e C.F. 02116900719, dell’Autorizzazione Unica in variante, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **8,4 MW**, costituito da **2 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di San Severo (FG) località “Bastiola e Palombi” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T21	537614	4604641
T25	537183	4605611

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0737041) le quali prevedono che l’impianto eolico sia collegato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina consegna collegata in

antenna da cabina primaria AT/MT "S. Severo Sud CP". Tale soluzione prevede la costruzione di:

- un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
- una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulgano" (FG);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Lucky Wind S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della"*

conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del 07/08/2020.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell’autorizzazione** e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le

- strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
 - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
 - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 31 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;

- al Comune di San Severo (FG);
- al Comune di Foggia
- alla Società Lucky Wind S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**